

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1996

sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europei

(96/C 386/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

rispettate qualora servano a raggiungere tali obiettivi;

- (1) Considerando che pari opportunità per le donne e gli uomini sul mercato del lavoro significano un maggiore incentivo alla competitività e alla crescita economica; che l'integrazione delle pari opportunità nelle politiche strutturali offre una valida risposta all'esigenza di ridurre la disparità di opportunità fra uomo e donna in relazione al tasso di occupazione, al livello di formazione, all'accesso al mercato del lavoro e alla partecipazione al processo decisionale;
- (2) Considerando che in occasione della riunione dei Capi di Stato e di Governo tenutasi nell'ambito del Consiglio europeo di Madrid il 15 e 16 dicembre 1995 è stato ribadito che la lotta contro la disoccupazione e per le pari opportunità costituisce il compito prioritario dell'Unione europea e degli Stati membri ed è stato convenuto che vengano intensificati gli sforzi destinati a promuovere le pari opportunità nell'ambito dell'occupazione;
- (3) Considerando che i Fondi strutturali europei (FESR, FSE, FEAOG e IFOP) costituiscono un importante strumento di lavoro per realizzare questo obiettivo, secondo i rispettivi impegni giuridici ed economici;
- (4) Considerando che gli obiettivi prioritari dei Fondi strutturali sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾ e che ognuno dei fondi vi contribuisce in modo adeguato; che le differenze esistenti tra i fondi devono essere
- (5) Considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 definisce le rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione nell'attuazione dei Fondi strutturali nel quadro del partenariato ed in base al principio di sussidiarietà;
- (6) Considerando che i regolamenti (CEE) n. 2081/93⁽²⁾, (CEE) n. 2082/93⁽³⁾, (CEE) n. 2083/93⁽⁴⁾, (CEE) n. 2084/93⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2085/93⁽⁶⁾ che disciplinano i Fondi strutturali adottati dal Consiglio nel 1993 indicano il principio delle pari opportunità per le donne e gli uomini sul mercato dell'occupazione come traguardo che i provvedimenti strutturali devono contribuire a raggiungere; che la promozione delle pari opportunità nell'ambito del mercato del lavoro è compito specifico del Fondo sociale europeo;
- (7) Considerando che il programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), adottato dal Consiglio con la decisione 95/593/CE⁽⁷⁾, è destinato a promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di tutte le politiche e azioni dell'Unione europea e degli Stati membri, nel rispetto delle rispettive competenze;
- (8) Considerando che l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche e azioni è uno dei principi fonda-

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

⁽²⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 37.

mentali stabiliti nella Piattaforma d'azione adottata dalla quarta conferenza mondiale sulla donna (Pechino, 14-15 settembre 1995);

- (9) Considerando che, nonostante i progressi realizzati sin dall'adozione della risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei ⁽¹⁾, gli interventi dei Fondi strutturali finalizzati a promuovere pari opportunità potrebbero essere ulteriormente migliorati e che l'impegno investito nella mobilitazione dei vari partner, in particolare delle varie autorità nazionali e regionali responsabili della formulazione e dell'attuazione dei programmi, deve essere quindi proseguito e intensificato, come osservato nella comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996, dal titolo «Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie»;
- (10) Considerando che tali punti sono stati sanciti nel corso della Conferenza europea sulle pari opportunità e i Fondi strutturali, tenutasi a Bruxelles il 7 e l'8 marzo 1996 su iniziativa del governo belga;
- (11) Considerando che occorrerebbe promuovere un approccio più efficace alla solidarietà economica e sociale ponendo un accento particolare sulle misure destinate a favorire il raggiungimento della parità di opportunità tra le donne e gli uomini; che i Fondi possono rivestire un ruolo importante nell'ambito della conciliazione tra vita professionale e vita familiare e nell'inserimento delle donne sfavorite, cui possono affiancarsi iniziative locali per l'occupazione nonché la valorizzazione di nuove fonti di lavoro, come indicato nella comunicazione della Commissione del 20 marzo 1996 sugli interventi strutturali e l'occupazione;
- (12) Considerando che, alla luce dei recenti sviluppi e degli impegni al massimo livello e in previsione della prossima verifica di metà programma, occorrerebbe dare un maggiore impulso nel senso dell'integrazione delle pari opportunità nell'azione sostenuta dai Fondi strutturali;
- (13) Considerando che ai comitati di controllo compete un ruolo essenziale nell'assicurare che gli obiettivi stabiliti nella programmazione di tutti i Fondi strutturali trovino concreta attuazione nell'ambito dello svolgimento del programma; che ad essi spetta assicurare che l'integrazione della parità di opportunità nei Fondi strutturali si traduca in provvedimenti concreti;

I. ESORTA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI AFFINCHÉ, OPERANDO DI CONCERTO E NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, si impegnino a fondo, costantemente e con determinazione per integrare il principio delle pari opportunità per le donne e gli uomini nelle azioni sostenute dai Fondi strutturali.

II. ESORTA GLI STATI MEMBRI

1. affinché, in base alle disposizioni contenute nei regolamenti e in base alle priorità e agli impegni convenuti nei quadri comunitari di sostegno e nei singoli documenti di programmazione, promuovano una maggiore utilizzazione dei Fondi strutturali per sostenere azioni che diano un contributo positivo alla promozione delle pari opportunità in settori quali il miglioramento delle infrastrutture sociali, l'accesso al lavoro, le modalità e le condizioni dello stesso, l'accesso ai servizi e alle strutture delle aziende e la conciliazione della vita professionale e familiare per le donne e per gli uomini;
2. affinché mettano pienamente a frutto le attuali possibilità di programmazione delle varie forme di intervento dei Fondi strutturali per promuovere le pari opportunità, varando, se del caso, un maggior numero di iniziative che combinino l'utilizzazione dei diversi Fondi strutturali per la realizzazione di progetti volti a promuovere le pari opportunità;
3. affinché esaminino le possibilità di riorientare nuovamente i programmi alle priorità stabilite dal Consiglio europeo di Essen e confermate a Cannes e a Madrid, in particolare la lotta contro la disoccupazione e la realizzazione delle pari opportunità.

III. ESORTA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI, OPERANTI DI CONCERTO E SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE

1. in relazione al controllo:

- a) affinché garantiscano, se del caso, la partecipazione nei comitati di controllo delle autorità e degli enti competenti che operano nell'ambito della promozione delle pari opportunità a livello locale, regionale e nazionale;
- b) affinché promuovano una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini negli organi decisionali e negli organi competenti per la selezione e il controllo a livello locale, regionale e nazionale;
- c) affinché garantiscano, se del caso, che i comitati di controllo tengano abitualmente conto della pari opportunità, al fine di valutare come

⁽¹⁾ GU n. C 231 del 20. 8. 1994, pag. 1.

intensificare gli sforzi per la promozione delle stesse nell'ambito generale delle azioni del Fondo strutturale e delle iniziative comunitarie, nonché attraverso interventi specifici;

d) affinché cooperino alla compilazione di statistiche basate su dati disponibili, condizione necessaria per valutare:

- il contributo degli interventi attuati grazie al sostegno dei Fondi strutturali allo sviluppo di infrastrutture sociali,
- la ripartizione dei disoccupati di lunga durata in base al sesso,
- i tassi di attività economica relativi alla popolazione femminile e maschile, nonché
- il rapporto di occupazione femminile e maschile rispetto alla categoria socioeconomica;

e) affinché prendano in esame la messa a profitto della flessibilità risultante dalla riprogrammazione annuale degli stanziamenti non utilizzati per potenziare gli sforzi volti a favorire le pari opportunità;

2. in relazione alla valutazione e alla prossima verifica:

a) affinché garantiscano che vengano eseguite valutazioni per determinare fino a che punto il principio di promozione delle pari opportunità sia stato tenuto in considerazione nei programmi in fase di attuazione, con particolare riguardo al livello di coinvolgimento delle

donne nelle misure di carattere generale ed alla messa in pratica, alla pertinenza e all'esito finale di queste ultime; affinché, se del caso, sviluppino a tal fine procedure di valutazione, strumenti e indicatori appropriati;

b) affinché, in base a tali valutazioni, decidano di modificare, se necessario, la programmazione delle azioni per il restante periodo di applicazione dei programmi.

IV: INVITA LA COMMISSIONE:

1. basandosi sulle strutture esistenti, a rendere sistematica:

— l'individuazione di buone prassi riguardanti la promozione delle pari opportunità mediante l'azione sostenuta dai vari Fondi strutturali, nonché

— la diffusione di informazioni e di esperienze in materia;

2. a tener conto della presente risoluzione, nonché della risoluzione del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei, all'atto della presentazione di una proposta di revisione dei Fondi strutturali da parte del Consiglio;

3. verificare annualmente nella relazione annuale sui Fondi strutturali gli effetti della presente risoluzione, a partire dalla relazione che redigerà nel 1998.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 2 dicembre 1996

sul ruolo dei sistemi di previdenza sociale nella lotta alla disoccupazione

(96/C 386/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che a più riprese, a Essen, Cannes, Madrid e Firenze, il Consiglio europeo ha ribadito che il livello di disoccupazione è inaccettabile e che la lotta alla disoc-

cupazione deve restare per l'Unione europea e gli Stati membri la priorità essenziale;

considerando che il Consiglio europeo di Madrid ha invitato gli Stati membri ad attuare misure che prendano in particolare considerazione i gruppi che richiedono un'attenzione speciale, quali i giovani alla ricerca di un primo impiego, i disoccupati di lunga durata e le donne disoccupate;